



NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 43 del 13 luglio 2015.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 17 ottobre 2022.

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 1. *Disciplina della polizia urbana.* – pagina 5.

Articolo 2. *Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana.* – pagina 5.

Articolo 3. *Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni previste dal presente regolamento.* – pagine 5 e 6.

Articolo 4. *Sicurezza urbana e pubblica incolumità.* – pagina 6.

Articolo 5. *Concorso dei gestori degli esercizi pubblici e commerciali e delle attività produttive in genere alla tutela della pubblica quiete e del decoro urbano.* – pagine 6 e 7.

Articolo 6. *Vendita di bevande. Provvedimenti del Sindaco. Divieti.* – pagina 7.

CAPO II. DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO.

Articolo 7. *Occupazione di suolo pubblico.* – pagina 7.

Articolo 8. *Modalità per il carico e scarico delle merci.* – pagine 7 e 8.

Articolo 9. *Scarico di rottami e di detriti.* – pagina 8.

Articolo 10. *Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica.* – pagina 8.

Articolo 11. *Esposizione di merci all'esterno dei negozi.* – pagina 8.

Articolo 12. *Commercio su aree pubbliche.* – pagina 8.

Articolo 13. *Audizioni, intrattenimenti e spettacoli su aree pubbliche.* – pagina 9.

Articolo 14. *Installazione di chioschi e di edicole.* – pagina 9.

Articolo 15. *Divieto di giochi sul suolo pubblico, lancio di oggetti ed uso di mezzi recanti molestia.* – pagina 9.

Articolo 16. *Collocamento di condutture.* – pagina 9.

CAPO III. NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI.

Articolo 17. *Disposizioni di carattere generale.* – pagina 9.

Articolo 18. *Obbligo dei concessionari di occupazione di aree pubbliche.* – pagina 10.

Articolo 19. *Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche.* – pagina 10.

Articolo 20. *Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.* – pagina 10.

Articolo 21. *Disposizioni riguardanti le attività commerciali.* – pagina 10.

Articolo 22. *Trasporto di materiale di facile dispersione.* – pagina 10.

Articolo 23. *Sgombero della neve.* – pagine 10 e 11.

Articolo 24. *Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche.* – pagina 11.

Articolo 25. *Pulizia delle vetrine.* – pagina 11.

Articolo 26. *Disposizioni riguardanti gli animali.* – pagina 11.

Articolo 27. *Divieto di segatura e spaccatura della legna.* – pagina 11.

Articolo 28. *Distribuzione di volantini, opuscoli e simili.* – pagine 11 – 12.

CAPO IV. CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO.

Articolo 29. *Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro.* – pagina 12.

Articolo 30. *Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere.* – pagine 12 e 13.

Articolo 30bis. *Coordinamento con gli articoli 9 e 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n° 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017 n° 48.* – pagine 13 e 15.

Articolo 31. *Manutenzione degli edifici e dei terreni.* – pagina 15.

Articolo 32. *Tutela dei beni pubblici e privati.* – pagina 15.

Articolo 33. *Collocamento di cartelli e di iscrizioni.* – pagina 15.

Articolo 34. *Collocamento di targhe o di lapidi commemorative.* – pagina 15.

Articolo 35. *Ornamento esterno ai fabbricati.* – pagina 16.

Articolo 36. *Depositi in proprietà privata.* – pagina 16.

Articolo 37. *Esposizione di biancheria e panni.* – pagina 16.

Articolo 38. *Pulizia di panni e tappeti su pubblica via.* – pagina 16.

Articolo 39. *Rifiuti.* – pagina 16.

Articolo 40. *Giardini pubblici ed aree verdi.* – pagine 16 e 17.

Articolo 41. *Vasche e fontane.* – pagina 17.

Articolo 42. *Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità.* – pag. 17.

CAPO V. QUIETE PUBBLICA.

Articolo 43. *Inquinamento acustico.* – pagine 17 - 18.

Articolo 44. *Prodizione di gas, odori o vapori sgradevoli.* – pagina 18.

Articolo 45. *Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni.* – pagina 18.

Articolo 46. *Rumori nei luoghi privati.* – pagina 18.

Articolo 47. *Uso di strumenti sonori.* – pagine 18 e 19.

Articolo 48. *Artisti di strada.* – pagina 19.

Articolo 49. *Dispositivi antifurto.* – pagina 19.

Articolo 50. *Canti, grida e schiamazzi.* – pagina 19.

Articolo 51. *Detenzione di cani o di altri animali.* – pagina 20.

Articolo 52. *Suono delle campane.* – pagina 20.

Articolo 53. *Carovane di nomadi.* – pagina 20.

CAPO VI. NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI.

Articolo 54. *Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati.* – pagina 20.

Articolo 55. *Uso di fiamma libera.* – pagina 21.

Articolo 56. *Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.* – pagina 21.

Articolo 57. *Luminarie natalizie.* – pagina 21.

Articolo 58. *Canì ed animali pericolosi.* – pagina 21.

Articolo 59. *Strumenti da taglio.* – pagina 22.

Articolo 60. *Trasporto di oggetti ingombranti o pericolosi.* – pagina 22.

Articolo 61. *Attività artigianali su vie o piazze.* – pagina 22.

Articolo 62. *Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici.* – pagina 22.

Articolo 63. *Manutenzione di aree di pubblico transito.* – pagina 22.

Articolo 64. *Segnalazione e riparazione di opere in costruzione.* – pagine 22 e 23.

Articolo 65. *Materiale di demolizione.* – pagina 23.

Articolo 66. *Insegne, persiane, vetrate di finestre.* – pagina 23.

Articolo 67. *Ripari ai pozzi, cisterne e simili.* – pagina 23.

Articolo 68. *Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi.* – pagina 23.

Autobus 69. *Autobus adibiti al servizio pubblico locale. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio.* – pagine 23 e 24.

CAPO VII. DIPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI.

Articolo 70. *Vendita e scorta delle merci.* – pagina 24.

Articolo 71. *Negozi e articoli per soli adulti e sale scommesse.* – pagina 24.

CAPO VIII. DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

Articolo 72. *Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita.* – pagina 24.

CAPO IX. DISPOSIZIONI PER MESTIERI GIROVAGHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.

Articolo 73. *Venditori di giornali.* – pagina 25.

Articolo 74. *Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti.* – pagina 25.

CAPO X. MANIFESTAZIONI CON CORTEI.

Articolo 75. *Cortei funebri.* – pagina 25.

Articolo 76. *Processioni. Manifestazioni.* – pagina 25.

CAPO XI. SANZIONI.

Articolo 77. *Accertamento delle violazioni.* – pagine 25 e 26.

Articolo 78. *Rimessa in ripristino ed esecuzione d'ufficio.* – pagina 26.

Articolo 79. *Sequestro e custodia di cose.* – pagina 26.

Articolo 80. *Sospensione dell'autorizzazione.* – pagina 26.

CAPO XII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Articolo 81. *Procedure per il rilascio delle autorizzazioni.* – pagina 27.

Articolo 82. *Entrata in vigore.* – pagina 27.

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. *Disciplina della polizia urbana.*

Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi speciali, nell'ambito del territorio del comune di Gallarate la polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento, adottato a norma dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica italiana, così come sostituito dall'articolo 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3, e dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, contenete il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e s. m. ed i.

La polizia urbana attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, contribuisce alla sicurezza dei cittadini e sovrintende al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 2. *Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana.*

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla polizia locale e dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 c.p.p., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla polizia locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, negli impianti sportivi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

I soggetti di cui al comma precedente svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Articolo 3. *Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni previste dal presente regolamento.*

[articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 17 ottobre 2022]

Le autorizzazioni previste dal presente regolamento, che siano di competenza dell'Autorità comunale, fatta salva la s.c.i.a., sono rilasciate in formato cartaceo od elettronico e devono essere esibite ad ogni richiesta degli organi preposti al controllo.

Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate:

- a) alla persona fisica o giuridica, che ne abbia fatta richiesta;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del destinatario di riparare tutti i danni derivanti dallo svolgimento dell'attività e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da

- terzi per il fatto dell'autorizzazione data;
- d) con riserva all'Autorità comunale di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
 - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Articolo 4. Sicurezza urbana e pubblica incolumità.

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi speciali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi di polizia in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica, è fatto a chiunque divieto di causare, con il proprio comportamento, pericolo per l'incolumità delle altre persone, per le loro attività o la loro libera circolazione, di essere motivo di spavento o turbativa per le altre persone, o renderle vittime di molestie, disturbo, scherzi fastidiosi.

Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di evitare alterchi o situazioni di conflitto, che possano cagionare pericolo per l'altrui incolumità, è fatto divieto, a chiunque si trovi in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate.

I titolari di esercizi commerciali, di attività artigianali, di esercizi pubblici, di circoli privati e di qualsiasi altra attività, che favorisca il raggruppamento di un numero considerevole di avventori sia all'interno, sia all'esterno dei locali, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure idonee a prevenire condizioni di cui ai precedenti commi uno e due, quali, a titolo esemplificativo:

- a) la chiusura delle porte di accesso, onde limitare i contatti fra interno ed esterno;
- b) l'interruzione dell'attività nelle aree, delle quali abbiano avuta disponibilità in virtù di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico;
- c) l'opera di persuasione, anche attraverso personale specializzato.

A seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 3, il Sindaco può ridurre l'orario di apertura di singoli locali o di intere zone e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato il titolo autorizzatorio di competenza del Comune senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o rimborsi di sorta.

Articolo 5. Concorso dei gestori degli esercizi pubblici e commerciali e delle attività produttive in genere alla tutela della pubblica quiete e del decoro urbano.

L'amministrazione comunale promuove e sviluppa, d'intesa con le associazioni di categoria, un sistema integrato di iniziative, volto a conseguire l'ordinata convivenza civile ed a prevenire fenomeni di illegalità e di degrado urbano. L'iniziativa coinvolge direttamente i titolari delle autorizzazioni di esercizi pubblici, di circoli privati e di attività artigianali che effettuino vendita di bevande, soprattutto di quelli che richiamano elevato numero di frequentatori.

In particolare, potranno essere raggiunti accordi, che impegnino i soggetti titolari di cui al precedente comma uno a sensibilizzare, con idonei strumenti informativi, i propri clienti affinché:

- a) all'uscita dei locali, nelle relative pertinenze ed immediate adiacenze degli stessi, evitino comportamenti che possano pregiudicare la quiete pubblica e privata, l'igiene ed il decoro degli spazi pubblici e privati, il rispetto dei residenti;
- b) siano resi edotti delle sanzioni previste a carico di chi provoca disturbo alla pubblica quiete e di chi viola le norme che prevedono comportamenti non consentiti.

In relazione alle finalità di cui al precedente comma uno, gli accordi possono altresì porre a carico dei titolari di pubblici esercizi e di circoli privati particolari obblighi, e segnatamente:

- 1) l'adozione, anche con l'ausilio di personale appositamente incaricato e qualificato, di misure idonee ad evitare che i clienti stazionino nelle adiacenze del locale, soprattutto

- quando il comportamento degli stessi possa causare disturbo all'occupazione o al riposo delle persone o rappresentare ostacolo alla libera circolazione;
- 2) il divieto di pubblicizzare particolari offerte sulle bevande alcoliche e la promozione, mediante idonea comunicazione e distribuzione di materiale informativo, di specifiche iniziative di sensibilizzazione sugli effetti correlati all'abuso di alcolici;
 - 3) rendere nota la possibilità di usufruire dei servizi igienici del locale anche da parte di persone che non siano avventori;
 - 4) rendere nota l'eventuale presenza di servizi igienici pubblici nelle vicinanze del locale;
 - 5) il conferimento dei rifiuti secondo modalità concordate con il gestore del servizio di raccolta.

I titolari di pubblici esercizi e di attività artigianali hanno l'obbligo, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali, di approntare appositi contenitori di rifiuti in spazi di pertinenza delle attività stesse e di provvedere al loro svuotamento ed alla pulizia degli spazi adiacenti, mantenendoli liberi da ingombri o rifiuti.

I titolari di pubblici esercizi hanno l'obbligo di mantenere i relativi servizi igienici in buono stato di manutenzione e di pulizia e di consentirne l'uso gratuito alla clientela.

Articolo 6. Vendita di bevande. Provvedimenti del Sindaco. Divieti.

Per ragioni correlate alla sicurezza urbana, il sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente vietare la vendita delle bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume e, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78 della Legge della Regione Lombardia 02 febbraio 2010 n° 06, estendere tale divieto alle bevande aventi contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Per ragioni correlate al decoro ed all'igiene dell'abitato il Sindaco, con propria ordinanza, può, limitatamente alle ore notturne, vietare la vendita, in qualsiasi modalità possa essere esercitata, delle bevande, e di quelle aventi e/o di quelle non aventi contenuto alcolico. In area pubblica o aperta al pubblico è vietato l'abbandono dei contenitori delle bevande, quali bottiglie, lattine e simili.

Il Sindaco può consentire deroghe ai provvedimenti di cui ai commi precedenti, in presenza di accordi sottoscritti con l'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990 n° 241.

CAPO II. DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 7. Occupazione di suolo pubblico.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 "*Nuovo codice della strada*" e. s. m. ed i., l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 8. Modalità per il carico e scarico delle merci.

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere una specifica autorizzazione dell'Autorità comunale.

L'autorità comunale può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di speciali modalità d'esecuzione delle attività e revocarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui al precedente comma uno devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni e senza pregiudizio alcuno per il suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni cagionati a terzi.

Articolo 9. Scarico di rottami e di detriti.

È vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie ed in qualsiasi quantità, se non nei luoghi designati dall'autorità comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

Articolo 10. Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica.

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, portici, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, è obbligatoria, e può essere concessa esclusivamente:

- a) per aree immediatamente adiacenti ai locali degli esercizi interessati,
- b) a favore dei gestori degli esercizi stessi,
- c) durante le ore di apertura al pubblico dei locali.

Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo della occupazione stessa con le prescrizioni del caso.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura e con le modalità consentite dal codice della strada.

L'Autorità comunale può negare l'autorizzazione, quando ostino ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico, ovvero altre ragioni di interesse pubblico.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Articolo 11. Esposizione di merci all'esterno dei negozi.

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico, per esporre, all'esterno dei negozi, merci, sono disciplinate dal regolamento comunale in materia di occupazione del suolo pubblico. È comunque fatto divieto di occupare la sede stradale ed i marciapiedi o i percorsi pedonali con espositori, cavalletti e simili, senza previa specifica autorizzazione del competente ufficio comunale.

Articolo 12. Commercio su aree pubbliche.

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso previsti.

Articolo 13. Audizioni, intrattenimenti e spettacoli su aree pubbliche.

Ferme restando le prescrizioni delle leggi di pubblica sicurezza relative al rilascio delle licenze per spettacoli o intrattenimenti all'aperto, sul suolo pubblico non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, senza specifica autorizzazione dell'Autorità comunale.

Ad installazione avvenuta, prima dell'utilizzo la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Articolo 14. Installazione di chioschi ed edicole.

Il permesso per erigere sul luogo pubblico chioschi, edicole e simili e per installare posti di rivendita di qualsiasi merce non può essere accordato, quando da ciò possa derivare un qualsivoglia pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Fatte salve le limitazioni contenute in altre leggi speciali, l'installazione delle strutture di cui al presente articolo è in ogni caso consentita solo alle condizioni dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 "Nuovo codice della strada" e s. m. ed i.

Articolo 15. Divieto di giochi sul suolo pubblico, lancio di oggetti ed uso di mezzi recanti molestia.

Sul suolo pubblico adibito a transito di pedoni, veicoli ed animali, è vietato far giochi che costituiscano pericolo per la pubblica incolumità, ovvero intralcio alla libera circolazione. Salve le disposizioni previste dalle leggi penali, è vietato lanciare, sia a mano che con qualsiasi altro strumento, qualsiasi oggetto o materiale comunque atto ad offendere, danneggiare, bagnare o imbrattare persone o cose.

Articolo 16. Collocamento di condutture.

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e del gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere sono concessi, a seguito di specifica domanda dell'interessato.

La disciplina delle predette attività è prevista dal vigente Regolamento per le manomissioni del suolo pubblico.

CAPO III. NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI.

Articolo 17. Disposizioni di carattere generale.

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, i luoghi pubblici, i luoghi aperti al pubblico, i luoghi soggetti a servitù di pubblico passaggio ed anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere, in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Articolo 18. Obbligo dei concessionari di occupazione di aree pubbliche.

È fatto obbligo ai titolari di attività, che occupino suolo pubblico mediante tavoli e sedie o con qualsiasi altro mezzo, di mantenere comunque pulito il suolo pubblico, del quale abbiano regolare disponibilità.

In ogni caso la relativa pulizia del suolo è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Articolo 19. Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche.

È fatto divieto ai venditori su aree pubbliche di gettare o di abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Articolo 20. Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti.

Salvo il caso di occupazioni temporanee o straordinarie dovute a restauro, trasloco e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale, che ne impedisca l'uso normale o sia, in qualsiasi modo, causa di degrado, disturbo, fastidio o di impedimento.

Articolo 21. Disposizioni riguardanti le attività commerciali.

È fatto divieto ai titolari di attività commerciali, che abbiano locali al piano terreno, di spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, rifiuti provenienti dalle loro attività.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Articolo 22. Trasporto di materiale di facile dispersione.

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Fatte salve le disposizioni del codice della strada sul trasporto di cose, il carico in questione, dunque, dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, fatte salve le disposizioni del codice della strada, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto vi è una qualsivoglia dispersione di materiale di qualsiasi specie sul suolo pubblico, questo dovrà essere immediatamente rimosso a carico del destinatario delle merci stesse.

Articolo 23. Sgombero della neve.

I proprietari e i conduttori di immobili privati, siano essi residenziali o destinati ad attività di qualsivoglia genere, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi

prospicienti e dai rispettivi fabbricati, non appena sia cessato di nevicare, e di rompere e coprire con materiale adatto antisdruciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità, verificata ed accertata, sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato dall'autorità comunale il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Articolo 24. Divieto di lavatura e riparazione di veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche.

[articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 17 ottobre 2022]

È proibita la lavatura dei veicoli in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico, che non siano destinati allo scopo.

Fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 05 febbraio 1992 n° 122 e s. m. ed i., è altresì fatto divieto di eseguire, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, a meno che non siano state determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Articolo 25. Pulizia delle vetrine.

[articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 17 ottobre 2022]

L'occupazione con scale del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione.

Articolo 26. Disposizioni riguardanti gli animali.

È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

È vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animali da cortile e da stalla, come pure tenerli nei luoghi pubblici od aperti al pubblico senza debita custodia.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 184 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s. m. ed i., il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione dell'autorità comunale, la quale indicherà l'itinerario da percorrere e le modalità da adottare.

Articolo 27. Divieto di segatura e spaccatura della legna.

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

Articolo 28. Distribuzione di volantini, opuscoli e simili.

Nei luoghi pubblici ed in quelli aperti al pubblico, la distribuzione e la diffusione di

volantini, materiale pubblicitario, opuscoli, quotidiani, riviste od altro materiale divulgativo, sia che esse avvengano a titolo gratuito, sia che esse avvengano a titolo oneroso, devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo.

Chiunque intenda esercitare le attività di cui al comma 1 deve preventivamente comunicare all'Autorità comunale il nominativo del responsabile della distribuzione e della diffusione, nonché l'indicazione del materiale che si intende distribuire o diffondere.

L'Autorità comunale rilascia formale autorizzazione, previo pagamento dell'imposta di cui agli articoli 12 e seguenti del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507.

Chiunque esegue la distribuzione del materiale di cui al comma 1 deve portare con sé copia conforme dell'autorizzazione.

Il materiale di cui al comma primo è distribuito o diffuso mediante consegna individuale a mano alle persone o in appositi contenitori. La collocazione su suolo pubblico degli appositi contenitori è autorizzata con specifico provvedimento dell'autorità comunale.

Il personale incaricato della distribuzione o della diffusione non può in alcun modo abbandonare il materiale di cui al comma primo su suolo pubblico.

È fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e di diffusione di avvalersi di personale e collaboratori unicamente nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti.

Il contenuto del materiale di cui al comma uno non deve essere contrario alla moralità e al buon costume.

In caso di accertata violazione, anche i committenti della distribuzione del materiale di cui al comma uno rimangono obbligati in solido con il trasgressore.

La distribuzione di volantini è libera, se effettuata da parte di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici, di soggetti gestori di servizi pubblici, in circostanze straordinarie e per un tempo limitato, al fine di effettuare comunicazioni correlate a ragioni di pubblico interesse, o per attività di propaganda politica.

CAPO IV. CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO.

Articolo 29. Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro.

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi speciali, è fatto divieto a chiunque di causare con il proprio comportamento, sia nei luoghi pubblici sia in quelli privati, turbamento all'ordinata convivenza civile, recare fastidio o disagio o essere motivo di indecenza o ribrezzo.

Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi speciali, nonché nel regolamento comunali di igiene e di smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.

È fatto a chiunque divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

È vietato esporre ferite o mutilazioni di persone o animali o immagini delle stesse.

È vietato, inoltre, esporre oggetti o immagini crudeli, scene di violenza e simili, che possano risultare sgradevoli o offensive.

Articolo 30. Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere.

Fatte salve le disposizioni contenute nel vigente codice penale e nelle altre leggi speciali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o comunque di pubblico uso, sono vietati i comportamenti che seguono:

- a) compiere atti di pulizia personale o altri atti che possano offendere la pubblica decenza;
- b) soddisfare le naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati;
- c) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato dall'autorità comunale a tale scopo. È data facoltà agli organi preposti alla vigilanza, indicati nell'articolo 2, di porre sotto sequestro e rimuovere quanto utilizzato per commettere la violazione;
- d) esercitare il meretricio in luoghi prospicienti le scuole, i giardini, gli edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti, lungo le strade ubicate all'interno del centro abitato, con abbigliamento e comportamenti, che offendano il comune senso del pudore ovvero provocando intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni;
- e) mendicare o raccogliere firme con questua nelle strade pubbliche o ad uso pubblico recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, a causa di oggetti depositati, di animali al seguito, del comportamento fastidioso o pericoloso adottato, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o effettuare tali attività entro 500 mt dagli ospedali;
- f) sdraiarsi sul marciapiede e sulle pubbliche panchine;
- g) avvicinarsi ai veicoli in circolazione per mendicare, vendere merci, offrire servizi di qualsivoglia natura;
- h) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, entro 500 mt dagli ospedali, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti;
- i) condurre cani o altri animali d'affezione senza portare al seguito attrezzature o strumenti idonei a rimuovere le deiezioni dal suolo e secondo quanto disposto dall'articolo 51 del presente regolamento;
- j) omettere di raccogliere immediatamente dal suolo le deiezioni degli animali di cui alla precedente lettera i);
- k) nutrire animali randagi e volatili;
- l) spostare, sporcare o danneggiare, rendere inutilizzabili i contenitori installati dall'autorità comunale per la raccolta dei rifiuti.

Il Sindaco può stabilire, con ordinanza motivata, ulteriori specifici divieti, in relazione alla salvaguardia di luoghi di particolare pregio storico ed artistico.

Articolo 30bis. Coordinamento con gli articoli 9 e 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n° 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017 n° 48.

[articolo introdotto con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 17 ottobre 2022]

Richiamato l'articolo 9, comma 3, del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n° 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n° 48, avente ad oggetto «*Misure a tutela del decoro di particolari luoghi*», a norma del quale i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 9, è fatto a chiunque divieto di stazionare o di occupare spazi in modo tale, da impedire l'accessibilità e la fruizione delle sotto elencate aree pubbliche, presenti all'interno del territorio del comune di Gallarate:

- a) l'area compresa tra via Bonomi Giuseppe Maria, largo Boito Camillo, via Magenta, via Dubini Angelo, via Colombo Renzo, piazza Giovine Italia, e via Fogazzaro Antonio, all'interno della quale hanno sede il presidio ospedaliero «*Sant'Antonio Abate*» e le relative aree di parcheggio di veicoli, la camera mortuaria, ed il liceo delle scienze umane «*Sacro Cuore*»;
- b) l'area comprensiva della piazza Giovine Italia e di corso Leonardo da Vinci - tratto compreso tra la piazza Giovine Italia e le vie Galileo Galilei ed Agnelli Arnaldo-, ove hanno sede il locale distretto della ASST «*Valle Olona*» e l'Istituto professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato «*Andrea Ponti*»;

- c) l'area, che più volte nel corso di ciascun anno è destinata ad ospitare mercati e pubbliche manifestazioni, comprensiva della via Castelli Giuseppe, del corso Italia, della piazza Libertà, della piazza Garibaldi Giuseppe, della piazza Guenzati Filippo, della via Manzoni Alessandro, della via Mercanti, della via Minzoni don Giovanni, della via San Francesco, della piazza san Pietro, della piazza Ponti, della via Turati Filippo e della via Verdi Giuseppe, ove hanno sede la casa del Comune, la basilica di santa Maria Assunta, elevata a dignità di basilica minore nel 1946, la chiesa di san Pietro, dichiarata monumento nazionale nel 1844;
- d) l'area compresa tra il corso Camillo Benso conte di Cavour, il largo Camussi Guido, la via Cantoni Eugenio, la via Chiesa Damiano, la via della Pace, il largo Donatori del Sangue, la via Poma Francesco, la via sant'Antonio e la via Trombini Giovan Battista, all'interno della quale hanno sede gli uffici comunali, la fondazione consorzio scuole materne, ed un parco pubblico;
- e) la Piazza Risorgimento, nelle immediate adiacenze della chiesa di san Francesco e del monumento eretto in memoria dei caduti delle guerre del '900. Il divieto si estende altresì all'interno del parco Risorgimento e sotto i porticati dello stabile ubicato ad est della piazza, interessati da fenomeni di aggregazione, correlati e non alla presenza di esercizi commerciali e di pubblici esercizi;
- f) l'area compresa tra la via Adda, il viale Milano, la via Torino e la via 2 giugno 1946, all'interno della quale hanno sede il cimitero monumentale, il museo «Maga» e la struttura destinata ad ospitare il mercato settimanale;
- g) la via Sciarè, regolata a traffico limitata e confinante con l'area a nord della stazione ferroviaria;
- h) la Piazza Giovanni XXIII, in prossimità dei parcheggi e del parco pubblico ivi presente; i divieti si applicano altresì sotto i porticati della citata piazza, interessati da consistente transito di pedoni ed utenti diretti verso la stazione ferroviaria;
- i) tutti i giardini pubblici e tutte le aree destinate a verde pubblico;
- j) tutte le aree e gli spazi adiacenti o immediatamente limitrofi alle sedi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- k) tutte le aree e gli spazi adiacenti o immediatamente limitrofi alle sedi dei luoghi di culto.

Costituisce comunque violazione al divieto di stationare o di occupare spazi in modo tale, da impedire l'accessibilità e la fruizione, la violazione dei divieti previsti dagli articoli 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) h), j), k) e 40, comma 1, lettere e), f), g), h), j), k) ed l), del presente regolamento.

Rispondendo le norme a finalità differenti, la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 è punita, oltre che dall'articolo 77 del presente regolamento, dall'articolo 9, commi 3 e 1, del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n° 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n° 48, il quale prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

A norma dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n° 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n° 48, per le violazioni del comma precedente del presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune di Gallarate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della Legge 24 novembre 1981 n° 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate a norma del presente articolo sono devoluti al comune di Gallarate, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.

A carico di chiunque, all'interno delle aree elencate nel comma 1 del presente articolo, abbia commesso le violazioni previste e punite dagli articoli 688 e 726 del vigente codice penale, dall'articolo 29 del Decreto Legislativo 30 marzo 1998 n° 114 e s. m. ed i., dall'articolo 7, comma 15bis, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s. m. ed i. e dall'articolo 1sexies del Decreto Legge 24 febbraio 2003 n° 28, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2003 n° 88, si procederà a norma dell'articolo 9, commi 2 e 3, del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n° 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n° 48.

Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui all'articolo 9 commi 1, 2 e 3, del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n° 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile

2017 n° 48, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del medesimo Decreto Legge, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Articolo 31. Manutenzione degli edifici e dei terreni.

I proprietari degli edifici, a qualunque destinazione adibiti, sono tenuti ad assicurare il buono stato di conservazione degli stessi, allo scopo di garantire la pubblica incolumità. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche.

Articolo 32. Tutela dei beni pubblici e privati.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 639 del vigente codice penale ed in altre leggi speciali, è vietato effettuare scritte, disegni, figure, come pure imbrattare con qualsiasi materiale o sostanza i muri e le porte esterne degli edifici pubblici o privati, loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e toponomastici o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastruttura, salva espressa autorizzazione in deroga rilasciata dall'autorità comunale.

Articolo 33. Collocamento di cartelli e di iscrizioni.

Fatto salvo quanto previsto negli articoli 23, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285, contenente il "*Nuovo codice della strada*" e s. m. ed i. e nel Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507 relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale, della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi o, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Articolo 34. Collocamento di targhe o di lapidi commemorative.

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'autorità comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamenti al riguardo.

L'autorità comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Articolo 35. *Ornamento esterno ai fabbricati.*

Gli oggetti di ornamento, quali vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole e simili, posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati, in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi di fiori o di piante, che siano posti su finestre o balconi o collocati all'esterno degli edifici, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle parti sottostanti del fabbricato e si deve evitare di produrre dispersione di acqua o di altri liquidi sul suolo pubblico.

Articolo 36. *Depositi in proprietà privata.*

È vietato utilizzare balconi, terrazze e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di rifiuti o altri simili materiali, se non in conseguenza di circostanze eccezionali ed a condizione che i luoghi vengano ripristinati nel più breve tempo possibile.

Articolo 37. *Esposizione di biancheria e panni.*

L'esposizione della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e luoghi privati.

Articolo 38. *Pulizia di panni e tappeti su pubblica via.*

È vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre degli edifici prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Le operazioni di cui al comma uno, se non vietate, dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Articolo 39. *Rifiuti.*

[articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 17 ottobre 2022]

Salvo che il fatto integri la violazione punita dall'articolo 255, commi 1 e *1bis*, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 «*Norme in materia ambientale*» e s. m. ed i., o da altre disposizioni speciali di leggi o di regolamenti, la violazione delle norme di disciplina della raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti è punita a norma dell'articolo 77 del presente regolamento.

Articolo 40. *Giardini pubblici ed aree verdi.*

[articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 17 ottobre 2022]

Nei giardini pubblici ed in ogni area destinata a verde pubblico è fatto divieto di:

- a) introdursi in orario diverso da quello reso manifesto a mezzo d'idoneo cartello;
- b) introdurre veicoli a motore. Eccezion fatta per quelli, che dovessero rendersi necessari per gli interventi di manutenzione. È consentito condurre a mano monopattini, monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e velocipedi;
- c) introdurre animali, ad eccezione degli animali da affezione, a condizione che gli stessi animali da affezione siano sempre debitamente custoditi dai rispettivi conduttori. Con

riferimento ai cani, i conduttori dovranno rispettare quanto indicato nelle lettere b) e c) del comma 3 del successivo articolo 51, in quanto compatibili, tenere i cani al guinzaglio ed applicare ai cani museruole morbide o rigide;

- d) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- e) coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- f) danneggiare e imbrattare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- g) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- h) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- i) svolgere competizioni sportive;
- j) accendere fuochi, se non nelle aree appositamente attrezzate dall'autorità comunale;
- k) danneggiare strutture ed attrezzature collocate dall'autorità comunale;
- l) dare feste da ballo o altri simili spettacoli o trattenimenti, salva differente valutazione dell'autorità comunale.

Lungo i sentieri è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale, monopattini.

Articolo 41. *Vasche e fontane.*

È proibito gettare nelle fontane e nelle vasche pubbliche pietre, detriti o qualsiasi altra materia solida o liquida.

È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso, che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti.

In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.

È altresì vietato lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Articolo 42. *Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità.*

È vietato sedersi o sdraiarsi sul suolo pubblico, sotto i portici, sui gradini dei monumenti, sulle soglie di edifici pubblici, dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti.

È del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, sugli alberi, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Nei luoghi di cui al comma uno è altresì vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire, occupare con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico e compiere atti contrari all'igiene dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

CAPO V. QUIETE PUBBLICA.

Articolo 43. *Inquinamento acustico.*

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di inquinamento

acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo. Le rilevazioni tecniche sono svolte dall'ARPA nonché dalla Polizia Locale se dotata di idonea strumentazione.

Articolo 44. *Prodizione di gas, odori o vapori sgradevoli.*

È vietata la produzione e diffusione di gas, odori o vapori, che risultino sgradevoli per la comunità.

Per l'eliminazione degli elementi di cui al comma precedente, il Sindaco adotta i provvedimenti, che la situazione contingente potrà richiedere.

Articolo 45. *Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni.*

[articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 17 ottobre 2022]

Nelle abitazioni potranno esser usati solo apparecchi, che producano rumore o vibrazioni tali da non arrecare disturbo al vicinato.

In ogni caso le emissioni sonore non possono superare i limiti stabiliti decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente, provocando rumori, scoppi e rumori fastidiosi.

[Il quarto comma è stato abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 17 ottobre 2022]

Articolo 46. *Rumori nei luoghi privati.*

[articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 17 ottobre 2022]

È vietato produrre rumori o suoni di qualunque specie, che possano recare disturbo. A tale limitazione è pure soggetto l'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché di apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica.

Salvo specifica autorizzazione in deroga concessa dall'autorità comunale, l'esecuzione di lavori, che richiedano l'impiego di macchine o strumenti rumorosi, è consentita nei giorni non festivi, dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00.

La limitazione al rumore è fissata dalle disposizioni in materia di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Articolo 47. *Uso di strumenti sonori.*

Salva specifica autorizzazione dell'autorità comunale, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato l'uso di strumenti in genere idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni al di fuori degli orari compresi tra le 09:00 e le 12:00 e tra le 16:00 e le 19:00.

Negli stabilimenti artigianali ed industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, l'autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Senza l'autorizzazione di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma

di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della Legge 24 aprile 1975 n° 130.

Articolo 48. *Artisti di strada.*

[articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 17 ottobre 2022]

Ai sensi del presente articolo, si definisce artista di strada chi svolge la propria attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, effettuando espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore. Vi rientrano giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti e simili.

Lo svolgimento di tali attività non richiede autorizzazione, ma essa non può svolgersi:

- a) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
- b) in prossimità di caserme e di uffici pubblici;
- c) in prossimità di scuole;
- d) nei pressi degli edifici di culto;
- e) nelle aree e piazze di pregio storico e monumentale;
- f) fuori degli orari compresi tra le 10:00 e le 12:00 e tra le 17:00 e le 19:00;
- g) in altri luoghi o in altri tempi, che l'autorità si riserverà di individuare.

L'esercizio dell'attività degli artisti di strada è consentito per un massimo di un'ora nello stesso luogo.

Nell'esercizio dell'attività devono osservarsi le disposizioni dettate dall'autorità comunale a tutela della quiete pubblica e della circolazione.

Le espressioni artistiche di strada non sono soggette al pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 49. *Dispositivi antifurto.*

[articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 17 ottobre 2022]

Fatte salve le disposizioni del codice penale in materia di disturbo alla quiete pubblica, i dispositivi acustici antifurto, collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti od in qualunque altro luogo, devono essere predisposti in modo da non avere un funzionamento superiore a cinque minuti continuativi e in ogni caso non superiore a dieci minuti complessivi.

Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo. [il secondo periodo del comma secondo è stato abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 17 ottobre 2022]

[il terzo comma è stato abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 17 ottobre 2022]

Per il caso di dispositivo antifurto collocato su veicoli a motore valgono le disposizioni dell'articolo 155, comma 4, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e dell'articolo 350, comma 2, del d.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495.

Articolo 50. *Canti, grida e schiamazzi.*

Sia nei luoghi privati che nelle piazze, strade e altri luoghi pubblici, a uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietate grida, schiamazzi, canti o altre emissioni sonore, tali da recare disturbo o molestia.

Articolo 51. Detenzione di cani o di altri animali.

[articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 17 ottobre 2022]

Coloro che detengono animali in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili o giardini debbono, in ogni tempo, porre in essere ogni misura utile, affinché gli animali non arrechino disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone.

Nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, è vietato condurre cani non tenuti al guinzaglio. Il guinzaglio, seppur estensibile, non deve superare la lunghezza di metri 1,50.

I conduttori di cani devono:

- a) portare sempre con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone od altri animali;
- b) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche;
- c) esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
- d) in ambito urbano, come prescritto dall'articolo 30 del presente regolamento, raccogliere le feci ed avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

[il quarto comma è stato abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 17 ottobre 2022]

In ogni caso gli animali condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico debbono essere governati in modo da non aggredire o mordere.

Il presente articolo non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi 1, 2, 3 non si applicano:

- 1) ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili;
- 2) ai cani a guardia e a conduzione delle greggi.

In materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo si applicano le norme contenute nella Legge 14 agosto 1991 n° 281.

Articolo 52. Suono delle campane.

[articolo abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 17 ottobre 2022]

Articolo 53. Carovane di nomadi.

Lo stazionamento di nomadi non è consentito su tutto il territorio comunale, se non all'interno di spazi individuati dall'autorità comunale.

CAPO VI. NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI.

Articolo 54. Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e negli scantinati.

È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altro materiale infiammabile, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.

È pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Articolo 55. Uso di fiamma libera.

È assolutamente vietato l'uso di fiamme libere, anche se in luoghi aperti, per la ricerca di fughe di gas o per qualsiasi altro scopo.

Articolo 56. Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, effettuare lancio di lanterne luminose, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

È pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Articolo 57. Luminarie natalizie.

[articolo abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 17 ottobre 2022]

Articolo 58. Cani ed animali pericolosi.

Tutti gli animali, che costituiscano pericolo per l'incolumità delle persone e degli altri animali, non potranno essere introdotti in città, se non trasportati su idonei veicoli atti ad impedirne la fuga.

Il percorso di tali veicoli deve seguire l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, nonché quelle dei regolamenti comunali in materia, i cani, di qualunque razza o taglia, non possono circolare od essere introdotti in luogo pubblico o aperti al pubblico o di pubblico passaggio condominiale senza essere tenuti al guinzaglio e dotati di microchip.

I conduttori dei cani devono rispettare le prescrizioni dell'articolo 51 del presente regolamento.

I cani di grossa taglia in genere, specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina e quelli che abbiano l'indole di incutere spavento o dare molestia alle persone devono, inoltre, essere muniti di museruola a panierino.

Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

È fatto divieto di impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.

I cani circolanti senza museruola come sopra è descritto, i bulldogs, i danesi, mastini, i lupi ecc. che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza.

Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

Anche i cani custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare e di microchip per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.

Gli animali feroci dovranno essere sempre trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.

Articolo 59. Strumenti da taglio.

Fatte salve le norme contenute nel codice penale e nelle leggi speciali, è vietato attraversare luoghi abitati con strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Articolo 60. Trasporto di oggetti ingombranti o pericolosi.

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm 50 deve effettuarsi in opportuni telai, che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi, se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.

Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele, onde evitare danni alle persone.

Articolo 61. Attività artigianali su vie o piazze.

Gli artigiani, quando autorizzati dall'Autorità comunale ad esercitare la loro attività su suolo pubblico o aperto al pubblico, devono provvedere al collocamento di strutture atte a garantire la sicurezza e riparare i passanti da possibili schegge o dispersione di materiale derivante dall'attività stessa.

Articolo 62. Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici.

I tetti, i cornicioni, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.

È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'autorità comunale può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari per la sicurezza degli edifici.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese sul trasgressore o proprietario.

Articolo 63. Manutenzione di aree di pubblico transito.

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie, cavedi, dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Articolo 64. Segnalazione e riparazione di opere in costruzione.

In caso di lavori edilizi, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite nella relativa autorizzazione.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e, fatte salve le disposizioni del Codice della Strada sui cantieri stradali, durante le ore notturne si provvederà a predisporre

una illuminazione tramite lampade, a giudizio dell'autorità comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere qualsiasi materiale.

Dovranno in particolare essere osservate le prescrizioni previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81, contenente "*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", e s. m. ed i.

Articolo 65. *Materiale di demolizione.*

[articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 17 ottobre 2022]

È proibito gettare sulla pubblica via, o in luoghi adiacenti, i materiali di demolizione.

Articolo 66. *Insegne, persiane, vetrate di finestre.*

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante mezzo idoneo.

Articolo 67. *Ripari ai pozzi, cisterne e simili.*

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Articolo 68. *Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi.*

I portici, le scale, e qualsiasi luogo privato aperto al pubblico passaggio, dovrà essere convenientemente illuminato durante le ore notturne. Ove non siano illuminati, i suddetti luoghi dovranno essere chiusi durante l'orario notturno.

Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

Articolo 69. *Autobus adibiti al trasporto pubblico locale. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio.*

Ai passeggeri degli autobus adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quando l'autobus sia segnalato completo;
- 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 6) imbrattare, danneggiare o manomettere parte della vettura;
- 7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 8) sputare all'interno delle vetture;

- 9) portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- 10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
- 11) cantare, suonare, ed in altro modo disturbare;
- 12) portare cani o altri animali salvo che non siano condotti con museruole e guinzaglio;
- 13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza, chiedere l'elemosina.

È fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus di cui al presente articolo deve:

- 1) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 2) tenere contegno corretto e disponibile verso i passeggeri.

CAPO VII. DIPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI.

Articolo 70. Vendita e scorta delle merci.

In nessun caso può rifiutarsi la vendita delle merci, anche se richiesti in misura minima, né rifiutarsi la vendita allo scopo di accaparramento ed occultamento dei prodotti.

I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Articolo 71. Negozi e articoli per soli adulti e sale scommesse.

L'apertura di esercizi pubblici o esercizi commerciali riservati esclusivamente al pubblico maggiorenni o di sale scommesse è ammessa solamente se l'ingresso di tali attività è distante almeno m 500 da scuole, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti.

Dalle vetrine e dalle mostre degli esercizi di cui al comma 1, nonché dalle edicole e chioschi presenti sul suolo pubblico, non deve essere possibile scorgere l'interno dell'esercizio o i prodotti messi in vendita.

CAPO VIII. DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

Articolo 72. Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita.

I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce, o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici, in cui è vietata la vendita, dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

CAPO IX. DISPOSIZIONI PER MESTIERI GIROVAGHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.

Articolo 73. *Venditori di giornali.*

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti assegnati.

Nelle località, ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a filo di muro.

Articolo 74. *Pubblici trattenimenti con spettacoli viaggianti.*

La materia è regolata dagli articoli 68 e 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773 e dagli articoli correlati del regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché da normativa regionale.

CAPO X. MANIFESTAZIONI CON CORTEI.

Articolo 75. *Cortei funebri.*

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove, comunque, si trovi il feretro, dovranno percorrere, fino al luogo di destinazione, l'itinerario più breve, rispettando gli obblighi, i divieti e le limitazioni che l'autorità comunale avrà ritenuto di imporre per ragioni di sicurezza pubblica e viabilistica.

Articolo 76. *Processioni. Manifestazioni.*

Fatto salvo l'obbligo dell'avviso di cui all'articolo 25 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773, contenente il "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*", e s.m. ed i., le processioni e altre manifestazioni religiose, che prevedano cortei di persone e di veicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'autorità di polizia competente.

CAPO XI. SANZIONI.

Articolo 77. *Accertamento delle violazioni.*

[articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 17 ottobre 2022]

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia locale, dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché, per quanto di competenza del rispetto delle norme regolamentari degli articoli 26, 51 e 58, dalle guardie zoofile.

Salvo che il fatto costituisca reato, o sia punito da leggi speciali, e fatta salva la disciplina contenuta nel precedente articolo 30*bis*, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) e da 500,00 (cinquecento/00). Si applica il Capo I della Legge 24 novembre 1981 n° 689. A norma

dell'articolo 17, comma 3, della medesima Legge 24 novembre 1981 n° 689 l'autorità competente a ricevere rapporto è il Sindaco di Gallarate. I proventi delle sanzioni elevate per le violazioni al presente regolamento sono devoluti al Comune di Gallarate.

[il terzo comma è stato abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 17 ottobre 2022]

A norma dell'articolo 3, comma 6, della Legge 15 luglio 2009 n° 94 le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di € 500,00 (cinquecento/00).

Articolo 78. Rimessa in ripristino ed esecuzione d'ufficio.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Articolo 79. Sequestro e custodia di cose.

[articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 17 ottobre 2022]

A norma dell'articolo 13, comma 3, della Legge 24 novembre 1981 n° 689 gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento hanno facoltà di procedere al sequestro cautelare delle cose, che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro cautelare nei casi previsti dall'articolo 20, commi 3, 4 e 5, della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Il sequestro non si applica, se ricorrono i casi di esenzione di cui ai commi 3, ultimo inciso, 4, ultimo periodo, e 6, dell'articolo 20 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Disciplinano l'esecuzione e l'attuazione del sequestro cautelare gli articoli 13 e 19 della Legge 24 novembre 1981 n° 689 ed il Capo II del d.P.R. 29 luglio 1982 n° 571.

Articolo 80. Sospensione dell'autorizzazione.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, che sia in possesso di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità comunale, sarà inflitta la sospensione dell'autorizzazione nei casi seguenti:

- 1) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- 2) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto integrante violazione;
- 3) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza dell'autorizzazione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Articolo 81. *Procedure per il rilascio delle autorizzazioni.*

[articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 17 ottobre 2022]

In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal presente regolamento trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di s.c.i.a. e di silenzio assenso, salvo che la legge disponga diversamente.

Articolo 82. *Entrata in vigore.*

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi i termini previsti nell'articolo 134, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, contenente il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e s. m. ed i.

